

# Ipotesi di CCNI ANSF

## Personale non dirigente

### Art. 1

#### (Durata e campo di applicazione)

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al triennio 2013 - 2015 (di seguito denominato CCNI,) viene redatto e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente dell'Enac quale contratto di riferimento ex DM... e si applica a tutto il personale non dirigente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (*ivi compresi i professionisti di II° qualifica professionale*).
2. Il presente CCNI avrà validità fino alla stipula del successivo
3. Gli effetti economici hanno validità secondo le previsioni del CCNL ad eccezioni degli istituti le cui decorrenze sono diversamente stabilite dal presente CCNI
4. L'ANSF è tenuta ad attuare gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato e automatico entro **trenta giorni** dalla data della stipula di cui al comma 5.
5. L'individuazione, i criteri generali di utilizzo e la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale, in una sezione negoziale dedicata da concludersi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
6. La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art 69 del CCNL ENAC 1998 – 2001 e l'individuazione delle relative finalità avvengono in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale in una sessione negoziale dedicata.
7. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'ANSF porta a conoscenza del personale il presente contratto mediante la pubblicazione sul proprio sito o l'inoltro posta elettronica.

### Art. 2

#### (Fondo per le politiche di sviluppo del personale tecnico, amministrativo e per la produttività)

- 1, Le parti concordano di utilizzare prioritariamente le risorse del fondo per l'erogazione dei seguenti compensi:

indennità di Agenzia

indennità professionale;

indennità ex-ferroviaria ;

indennità ispettiva

banca delle ore

indennità di reperibilità e pronto impiego ;

progressioni economiche;

premio di produttività;

turni.

2. L'erogazione del premio di produttività è legata all'effettivo conseguimento di un miglioramento della prestazione lavorativa, tenendo conto dell'accrescimento delle competenze professionali o della valorizzazione del merito in un'ottica di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. Le risorse necessarie all'erogazione del premio di cui sopra, saranno annualmente calcolate includendo una frazione non inferiore al 30% dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art.26, comma 1, lettera b) del Dlvo n.162/2007.

4. Il premio di produttività è corrisposto entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il premio.

### **Art. 3**

#### **(Criteri generali per il conferimento di incarichi di elevata responsabilità ex art. 55 CCNL ENAC 1998-2001)**

1. L'ANSF favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti anche attraverso l'attribuzione di incarichi secondo criteri oggettivi e pubblici, con atto scritto e motivato del Direttore Generale concordato con le OO. SS. e nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente.

2. I criteri generali per il conferimento di incarichi di elevata responsabilità sono oggetto di informazione preventiva e, a richiesta delle parti, di concertazione ai sensi degli artt. 6 e 56 del CCNL Enac 1998-2001.

3. La corretta applicazione di quanto stabilito nel precedente punto per il conferimento, la

revoca e la durata degli incarichi sono oggetto di informazione preventiva ai sensi dell'art. 8 del CCNL ENAC 1998-2001.

4. Il conferimento di incarichi sarà possibile solo al personale che abbia maturato almeno 2 anni di servizio presso ANSF, tenendo conto anche dell'eventuale periodo maturato in Convenzione tra ANSF il Gruppo FS e il MIT, come regolato dall'art.4, comma 8 del Dlvo 162/2007.

5. La durata degli incarichi è stabilita in un anno.

6. L'eventuale rinnovo dell'incarico è soggetto alla disciplina di cui ai commi precedenti.

7. Le risorse da destinare alla remunerazione delle indennità di cui al presente articolo sono stabilite nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4.

8. Il conferimento di incarichi di elevata responsabilità deve avvenire secondo criteri oggettivi e principalmente sulla base delle esperienze e competenze lavorative maturate e opportunamente documentate in forma autocertificata dal personale interessato da fornire alla direzione dell'ANSF secondo le disposizioni di legge.

#### **Art. 4**

**(Corresponsione di indennità a fronte dello svolgimento di compiti che comportino oneri, disagio rischi particolarmente rilevanti ex art. 65 del CCNL ENAC 1998-2001, comma 2, lettera e) e g))**

1. Sono riconosciute le seguenti indennità:

*a. Indennità di rischio per maneggio valori:* tale indennità è corrisposta ai lavoratori di ANSF dell'area amministrativa incaricati di svolgere l'attività di cassiere, soggetta al rischio connesso al maneggio di valori e denaro.

*b. Indennità di disagio:* tale indennità è corrisposta ai lavoratori di ANSF che svolgono di compiti di copertura oraria estesa e senza discontinuità, delle attività amministrative di utilità comune, connessa quindi al disagio conseguente.

2. Le indennità di cui ai precedenti commi sono corrisposte per il periodo di conferimento della funzione.

3. L'importo delle indennità di cui al comma 1 è stabilito nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4.

#### **Art. 5**

### **(Indennità di Agenzia)**

1. L'indennità di Agenzia è conferita nella misura stabilita dall'accordo integrativo ANSV del 10 aprile 2003 per ogni categoria e relative posizioni economiche, alla quale vanno aggiunti gli incrementi indicati nella tabella (5) contenuta nel CCNL ENAC 2006-2009, biennio-economico 2008-2009.

### **Art. 6**

### **(Indennità professionale)**

L'indennità professionale è conferita secondo la disciplina del CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2002-2003 (art. 28, comma 7), CCNL ENAC 2002-2005 biennio economico 2004-2005 (art. 4), così come integrati dal CCNL ENAC 2006-2009.

### **Art. 7**

### **(Indennità ex-ferroviaria)**

1. L'indennità ex-ferroviaria è attribuita al personale di ANSF proveniente dal Gruppo FS in ragione delle abilitazioni professionali conseguite che sono espressione delle competenze tecnico professionali personali maturate nel corso degli incarichi precedentemente ricoperti, ed utilizzate giornalmente nel normale svolgimento dei compiti impartiti.

2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è stabilito nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4.

### **Art. 8**

### **Area Operativa**

All'area operativa appartiene il personale che svolge attività di natura operativa, di certificazione, di ispezione, indagini, vigilanza, controllo sugli operatori e sulle organizzazioni che forniscono servizi ferroviari e relativo personale, nell'ambito della legislazione e delle norme nazionali ed internazionali che regolano le operazioni direttamente o indirettamente connesse all'attività del trasporto ferroviario e che svolgono attività caratterizzate da:

-elevate conoscenze specialistiche nel campo della sicurezza ferroviaria con particolare riferimento alle principali normative italiane ed internazionali di settore, ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; le predette conoscenze sono acquisite mediante adeguata formazione d'ingresso ed anche attraverso il riconoscimento

delle abilitazioni specialistiche già in possesso del personale proveniente dai profili TECNICI SPECIALIZZATI – DIRETTIVI – QUADRI del gruppo FS( es. regolatori della circolazione, personale di condotta, personale di bordo, personale della manutenzione).

-contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi alla sicurezza in ambito ferroviario e con possibilità di coordinamento, direzione e organizzazione di gruppi di lavoro ed unità organizzative semplici di livello non dirigenziale;

-problematiche lavorative di tipo complesso relative alla sicurezza del trasporto ferroviario, da affrontare con modelli teorici non immediatamente utilizzabili e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

-relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza. Relazioni esterne di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

### **Esemplificazione dei profili**

Appartiene a questo raggruppamento il profilo professionale di **Ispettore Ferroviario**

In sede di contrattazione integrativa (oppure: attraverso le determinazioni di un'apposita commissione paritetica da istituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNI) in relazione al modello organizzativo dell'Agenzia sono individuati le competenze e i principali contenuti lavorativi dei profili professionali di nuova istituzione che si rendessero necessari per l'espletamento della missione dell'Agenzia.

### **(Indennità ispettiva)**

1. L'indennità ispettiva è attribuita al personale di ANSF inquadrato nei ruoli dell'area operativa - profilo professionale di **Ispettore**, in possesso del documento di cui all'art. 5 comma 8 del Dlvo n.162/2007, DM del MIT n.170/2009 e Decreto ANSF n.9/2009 del 15/09/2009 in rapporto alla posizione professionale e alle responsabilità attribuite, utilizzato nelle attività previste dall'art.5 comma 7 del suddetto Dlvo. Essa trova origine nella peculiarità della prestazione richiesta, essendo il personale chiamato normalmente ad operare in condizioni di particolare responsabilità, di urgenza o di eccezionalità anche operativa. Sotto questo aspetto l'indennità compensa, tra l'altro, il disagio nell'espletamento della prestazione, l'impossibilità di sottoporre a priori la stessa prestazione a limiti di orario.

2. In fase transitoria e nelle more dell'inquadramento del personale nell'area operativa secondo i profili corrispondenti, l'indennità ispettiva verrà corrisposta al personale in possesso del documento di cui all'art. 5 comma 8 del Dlvo n.162/2007, DM del MIT n.170/2009 e Decreto ANSF n.9/2009 del 15/09/2009 o che svolge le funzioni ispettive di cui

al suddetto d. lgst.

2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è stabilito nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 4.

#### **Art. 9**

##### **(Orario di lavoro)**

**Verificare la tipologia di orario già in vigore ed eventualmente riportarlo all'interno del CCNI**

#### **Art. 10**

##### **(Banca delle ore)**

1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui agli art. 37 e 44 del CCNL ENAC 1998-2001, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore con un conto individuale per ciascun lavoratore.

2. Nel conto individuale confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario o di lavoro supplementare, debitamente autorizzate, nel limite massimo di 50 ore annue.

3. Le ore utilizzate come permessi compensativi e quelle di cui il dipendente chiedi il pagamento vengono decurtate dal conto individuale.

4. La retribuzione delle ore accumulate può essere richiesta entro il 10 gennaio (o giorno lavorativo immediatamente precedente se festivo) dell'anno successivo a quello di maturazione.

5. L'utilizzo a ora o a giornata delle ore accumulate come permessi compensativi, con riferimento a tempi, durata e numero di dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione, è soggetto alle esigenze tecniche, organizzative e di servizio dell'ANSF. Le ore accumulate come permessi compensativi vanno comunque equamente distribuite nel corso dell'anno.

6. La richiesta di fruizione a ora o a giornata di permessi/riposi compensativi deve essere presentata prima della data di fruizione.

#### **Art. 11**

##### **(Reperibilità-pronto impiego)**

1. Le parti, laddove si presentino specifiche esigenze organizzative e funzionali dell'ANSF, potranno concordare l'inserimento dell'istituto di reperibilità, come da normativa contrattuale

di riferimento. La contrattazione dovrà essere avviata entro 60 gg.

2. Nelle more della contrattazione varranno le disposizioni di legge in materia di reperibilità e la chiamata di pronto impiego in servizio verrà considerata quale straordinario retribuito.

#### **Art. 12**

##### **(Riposo compensativo)**

1. Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL ENAC ed in linea con quest'ultimo, il personale che effettui una missione per esigenze di servizio, viaggiando nel giorno di riposo settimanale, ha diritto ad un riposo compensativo equivalente alla durata del viaggio, da usufruire al massimo entro il mese successivo, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio dell'ANSF.

#### **Art. 13**

##### **(Progressioni economiche)**

1. La progressione economica avverrà, a fronte dei posti individuati per ciascuna area, secondo la graduatoria di merito redatta sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai candidati.

Le unità di personale idoneo al passaggio al livello successivo saranno stabilite in apposita sede negoziale in funzione dello stanziamento economico destinato dal fondo.

Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) ovvero i dipendenti interessati da misure cautelative di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale non si sia concluso con l'assoluzione in primo grado.

***(L'articolato va definito con specifica sessione negoziale da attivare entro 90 gg. dall'approvazione del presente CCNI) Art. 14***

##### **(Passaggi di area)**

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e di miglioramento continuo dell'azione dell'Agenzia, è importante favorire il pieno impiego delle potenzialità professionali del personale, dando valore allo sviluppo ed all'arricchimento professionale dei dipendenti.

***(L'articolato va definito con specifica sessione negoziale da attivare entro 90 gg. dall'approvazione del presente CCNI)***

#### **Art. 15**

## **Premio di produttività**

1. L'individuazione e i criteri generali di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale, in una sezione negoziale dedicata da concludersi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'erogazione del premio di produttività è legata all'effettivo conseguimento di un miglioramento della prestazione lavorativa, tenendo conto dell'accrescimento delle competenze professionali o della valorizzazione del merito in un'ottica di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
3. Le risorse necessarie all'erogazione del premio di cui sopra, saranno annualmente calcolate includendo una frazione non inferiore al 30% dei proventi derivanti dall'esercizio dell'attività diretta di servizio di cui all'art.26, comma 1, lettera b) del D.lvo n.162/2007.
4. Il premio di produttività è corrisposto entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il premio.

### **Art. 16**

#### **(Linee di indirizzo per l'attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale)**

**La formazione costituisce uno strumento fondamentale e permanente per lo sviluppo professionale dei dipendenti e accompagna di norma l'attuazione di processi di modernizzazione e di riorganizzazione dell'Agenzia.**

1. con riferimento all'art. 48 del CCNL ENAC 1998-2001, l'ANSF, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, predispone annualmente, di norma entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un programma di aggiornamento e riqualificazione del personale.

L'attività di formazione si realizza attraverso:

- a) Corsi di aggiornamento professionale;
  - b) Corsi aggiornamento normativo;
  - c) Corsi finalizzati al conseguimento od al mantenimento di abilitazioni professionali;
  - d) Workshop
  - e) Corsi di riqualificazione finalizzati alla progressione;
  - f) Corsi di riqualificazione conseguenti processi riorganizzativi;
  - g) incrementare le competenze in funzione dell'affidamento di nuovi incarichi;
2. La formazione è preminentemente rivolta a promuovere lo sviluppo professionale , l'Agenzia garantisce pari opportunità di partecipazione attraverso un'offerta formativa indirizzata a tutti i dipendenti con regole di accesso imparziali e trasparenti.

3. Annualmente l'agenzia predispone un piano per la formazione collegato alle necessità istituzionali e ne dà informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun corso di formazione di cui all'art 1, L'agenzia informa tutto il personale

#### **Art. 17**

##### ***(Mobilità interna)***

*1. Con specifica sessione negoziale da attivare entro 90 gg. dall'approvazione del presente CCNI saranno definite le procedure che rispettino le esigenze funzionali dell'agenzia e quelle dei singoli dipendenti interessati alla mobilità territoriale (a domanda) tra sedi di servizio situate in Comuni diversi.*

#### **Art. 18**

##### ***(Telelavoro)***

*1. Con specifica sessione negoziale da attivare entro 90 gg. dall'approvazione del presente CCNI*

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non specificamente previsto dal presente CCNI si fa riferimento agli istituti del CCNL di comparto.